



# COMUNE DI DERUTA

Provincia di Perugia

## BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER LA LOCAZIONE ART. 11, LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431 DELIBERA GIUNTA REGIONALE 1160 DEL 13/10/2015

Ai sensi dell'articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 è indetto bando pubblico per accedere ai contributi del fondo nazionale per il sostegno dei conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini dell'imposta di registro, per l'anno 2014.

**Come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1160 del 13/10/2015 LA PARTECIPAZIONE AI BANDI È CONSENTITA SOLO AI NUCLEI FAMILIARI AVENTI LE CARATTERISTICHE PREVISTE PER RIENTRARE NELLA GRADUATORIA DI CUI AL PUNTO 6), LETT. A), DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO REGIONALE N. 755 DEL 20 DICEMBRE 1999.**

Il contributo viene concesso secondo le modalità stabilite dalla Regione Umbria, tenuto conto della disponibilità dei finanziamenti e di quanto stabilito nei seguenti atti: Delibera di Consiglio Regionale n. 755 del 20 dicembre 1999, Delibera di Giunta Regionale n. 39 del 19 gennaio 2009, Delibera di Giunta Regionale n. 1197 del 6 settembre 2010, Delibera di Giunta Regionale n. 1106 del 7 ottobre 2013, Delibera di Giunta Regionale n. 1160 del 13 ottobre 2015 e del Regolamento Regionale n. 1 del 4 febbraio 2014.

I soggetti in possesso dei requisiti elencati al punto 1) del presente bando potranno presentare domanda per ottenere l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione, con le modalità e nel rispetto dei tempi di cui al punto 2).

### 1) REQUISITI SOGGETTIVI DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

**Requisiti che deve possedere il solo richiedente, titolare della domanda:**

**A.** Cittadinanza italiana o di un paese che aderisce all'Unione Europea o di paesi che non aderiscono all'Unione Europea, purché in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;

**B.** Residenza o attività lavorativa nella Regione da almeno ventiquattro mesi consecutivi e nel comune di Deruta da almeno diciotto mesi consecutivi.

Si precisa che il concetto di attività lavorativa è definito nell'art. 3, comma 5, Regolamento Regionale 4 febbraio 2014, n. 1, che dispone "Ai fini della valutazione del requisito di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a) della l.r. 23/2003 è considerata principale l'attività lavorativa che si svolge nel luogo ove essa si realizza in misura pari o superiore alle tre ore giornaliere".

**Requisiti che devono possedere tutti i componenti del nucleo familiari anagrafico, compreso il richiedente titolare della domanda:**

**C.** Non titolarità del diritto di proprietà, nuda proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare;

Ai fini del possesso di tale requisito devono sussistere entrambe le seguenti condizioni:

**C1) Inadeguatezza dell'alloggio posseduto.**

Viene divisa per sedici l'intera superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali di cui è composta l'unità immobiliare. Le eventuali cifre dopo la virgola vengono arrotondate per difetto sino a 0,5 e per eccesso al di sopra di 0,5.

Il numero ottenuto viene rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera inadeguato, qualora tale rapporto risulti essere inferiore ai seguenti parametri:

- 1,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di una persona;
- 2 vani convenzionali per un nucleo familiare di due persone;
- 2,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di tre persone;
- 3 vani convenzionali per un nucleo familiare di quattro persone;
- 3,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre.

**C2) Reddito da fabbricati annuo complessivo.**

Il nucleo familiare non deve essere titolare di un reddito annuo complessivo da fabbricati, ovunque situati sul territorio nazionale, superiore a € 200,00. Si tiene conto esclusivamente degli immobili accatastati alla categoria A).

E' in ogni caso adeguato un alloggio accatastato alle categorie A/1, A/8, A/9.

Non possiede tale requisito il nucleo familiare proprietario di più alloggi, o quote parti di essi, anche se tutti inadeguati, sia sotto il profilo della consistenza degli immobili che del reddito da fabbricati.

**D.** Non essere titolare, nell'anno 2014, del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 7 dell'Ordinanza ministeriale n. 2688 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni e di non aver usufruito, nello stesso anno, di altri contributi pubblici integrativi del canone di affitto, ad eccezione di quelli previsti dalla L.431/98 e di non aver fruito delle detrazioni d'imposta sul reddito per canoni di locazione.

**E.** Essere percettore di reddito nell'anno 2014 e aver percepito, nel medesimo anno, un reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, costituito in misura non inferiore al 90% da pensione, lavoro dipendente, indennità di

cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato, non superiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.061,88), rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 14%, come disposto dal punto 6), lett. A), della Delibera di Consiglio Regionale n. 755 del 20/12/1999.

Per i nuclei familiari in cui è ricompresa la presenza di componenti ultrasessantacinquenni o disabili con percentuale di invalidità pari al 100 per cento, il limite di reddito è incrementato del 25 per cento (€ 16.327,35).

**Modalità di determinazione del reddito complessivo**

Il reddito complessivo è determinato sommando i redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi degli stessi.

**F.** Dimensioni dell'alloggio in affitto:

- Fino a 120 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone;
- Fino a 150 mq. per nuclei familiari composti da tre persone ed oltre;

**Sono comunque esclusi dai contributi i locatari di alloggi accatastati nelle categorie A1), A8), A9).**

### 2) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di assegnazione del contributo a sostegno del canone di affitto andrà compilata utilizzando esclusivamente il modello di domanda, appositamente predisposto, in distribuzione gratuita presso gli Uffici del Comune, nonché inserito nel sito internet istituzionale [www.comunederuta.gov.it](http://www.comunederuta.gov.it), nella sezione "Avvisi".

**Il richiedente deve presentare la domanda presso il Comune in cui risiede alla data di pubblicazione del bando.**

Il richiedente dovrà provvedere a presentare la domanda in bollo (marca da bollo da € 16,00) e dovrà compilarla in tutte le sue parti dichiarando, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, il possesso dei requisiti previsti per l'accesso al contributo.

Alla domanda dovrà essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e la copia del permesso o carta di soggiorno nel caso di cittadini non appartenenti alla U.E..

Detta domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Deruta, Piazza dei Consoli, n. 15 - 06053 Deruta (PG), **entro e non oltre le ore 17,30 del 29/12/2015** con una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Deruta, Piazza dei Consoli, 15 - 06053 - Deruta - PG;
- direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, sito in Deruta (PG), Piazza dei Consoli, 15, nell'ambito del normale orario di apertura: martedì e giovedì (08,30/13,30 - 15,30/17,30);
- a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:  
[comune.deruta@postacert.umbria.it](mailto:comune.deruta@postacert.umbria.it)

L'Amministrazione non prenderà in considerazione le domande spedite dopo il 29/12/2015 (farà fede la data del timbro postale).

### 3) CONDIZIONI STABILITE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del bando, effettua l'istruttoria delle domande pervenute e formula la **graduatoria provvisoria relativa ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 6), lett. a) della Delibera di Consiglio Regionale n. 755/99, così come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1160 del 07/10/2013.**

La graduatoria provvisoria, dopo l'approvazione, è affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. Durante questo periodo possono essere presentati al Comune ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio.

Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato, il Comune, esaminate le opposizioni, formula la graduatoria definitiva, che viene affissa all'Albo Pretorio.

La graduatoria viene, altresì, trasmessa alla Regione che provvede alla ripartizione dei contributi.

La ripartizione dei finanziamenti tra i Comuni è disposta dalla Giunta Regionale, secondo le modalità e i criteri riportati al punto 9) della Delibera di Consiglio Regionale n. 755 del 20 dicembre 1999.

Il contributo concesso, determinato in maniera percentuale al finanziamento complessivo a disposizione dell'Amministrazione Comunale, sarà erogato secondo le modalità definite dalla Regione dell'Umbria.

Il Responsabile Area Amministrativa  
*Dr. Marco Taralla*